

2005: PIU' "SALATE" LE MULTE

PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

AGGIORNAMENTO BIENNALE DEI LIMITI EDITTALI

Il Codice della strada, all'art. 195, ha previsto che l'ammontare delle sanzioni sia aggiornato **ogni 2 anni** in misura pari all'intera variazione media nazionale accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'aggiornamento è reso operativo con un decreto interministeriale. Per il biennio 2005-2006 vi ha provveduto il DM 22 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 305 - Serie Generale del 30 dicembre 2004) che quindi troverà applicazione dal prossimo **1° Gennaio 2005**.

NON INCREMENTO PER LE NORME ENTRATE IN VIGORE SUCCESSIVAMENTE ALL'1.1.2003

L'adeguamento è previsto solo per l'importo delle sanzioni che sono rimaste in vigore per tutto il biennio precedente cui si riferisce il DM: in tale senso, infatti, il medesimo DM contiene l'elencazione di norme, entrate in vigore in data successiva al 1.1.2003, le cui sanzioni non sono oggetto di adeguamento.

ARROTONDAMENTO DELLE SANZIONI

Per semplificare l'attività di riscossione e limitare la possibilità di errori nei pagamenti da parte dell'utenza, l'art 195 comma 3 bis CDS, introdotto dall'art. 1 comma 529 della legge finanziaria 2005, **in vigore dal 1° gennaio 2005**, prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia oggetto di arrotondamento all'unità di euro.

Tale arrotondamento, che si riferisce all'importo delle sanzioni edittali (sia nel minimo che nel massimo) si applica secondo le seguenti regole:

- **per eccesso**, cioè all'unità di euro superiore, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro (es euro 40,50 viene arrotondato a euro 41,00)
- **per difetto**, cioè all'unità di euro senza decimali, se è inferiore a detto limite (es euro 40,10 viene arrotondato a euro 40,00).

L'arrotondamento, tuttavia:

- opera solo sulle sanzioni edittali,
- è calcolato dopo le operazioni conseguenti all'adeguamento biennale.

Non devono quindi essere oggetto di arrotondamento le somme che sono il risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal codice.

L'arrotondamento investe tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ancorchè non siano state ancora oggetto di aggiornamento ai sensi dell'art. 195, comma 3 CDS: in tale senso v. circolare prot n.300/A/1/36006/101/3/3/14 del 30.12.2004 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.

TABELLA SANZIONI CONTENENTE I PRECEDENTI IMPORTI, I NUOVI IMPORTI E I NUOVI IMPORTI ARROTONDATI

Importi precedenti in vigore dal 1.1.2003	Importi DM 22.12.2004 in vigore dal 1.1.2005	Arrotondamento legge finanziaria 2005 in vigore dal 1.1.2005
19,95	20,77	21,00
33,60	34,98	35,00
40,95	42,63	43,00
68,25	71,05	71,00
81,90	85,26	85,00
102,90	107,12	107,00
127,05	132,26	132,00
137,55	143,19	143,00
164,85	171,61	172,00
205,80	214,24	214,00

270,90	282,01	282,00
275,10	286,38	286,00
287,70	299,50	300,00
343,35	357,43	357,00
541,80	564,01	564,00
550,20	572,76	573,00
576,45	600,08	600,00
631,05	656,92	657,00
656,25	683,16	683,00
687,75	715,95	716,00
1.083,60	1.128,03	1.128,00
1.376,55	1.432,99	1.433,00
1.626,45	1.693,13	1.693,00
2.168,25	2.257,15	2.257,00
2.754,15	2.867,07	2.867,00

Fonte: **Egaf Edizioni s.r.l.**